

CIRCOLARE SULL'IMPONIBILE CONTRIBUTIVO D.L. 170/90 (PERCENTUALE IN VIGORE DAL 1° MARZO 2023)

Il Decreto Legge 24 aprile 1990 n. 170 all'articolo 3, contiene disposizioni in merito al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali in riferimento alle somme versate alla Cassa Edile.

Il comma 6 del citato articolo dà interpretazione autentica dell'articolo 12 L. 30.04.69 n. 153 stabilendo che, per i periodi anteriori ad aprile 1990, sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili.

I commi 7 ed 8 del sopra citato articolo 3, regolano, a partire da **aprile 1990**, il regime contributivo delle somme versate alla CEDA:

a) le somme versate alla CEDA per Accantonamenti rientrano nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 L. 153/69 e quindi erano e restano soggette a contribuzione per il loro ammontare;

b) per le somme versate alla CEDA per **Contributo Ceda 2,25%** (1,875% a carico ditta e 0,375% a carico lavoratore), **Formazione Professionale 0,70%**, **Anzianità Professionale Edile 2,80%**, **Fondo Nuove Prestazioni 0,42%**, **CPT 0,15%**, **RLST 0,15%**, **Fondo Prepensionamenti 0,20%**, **Fondo Occupazione 0,10%** e **Contrib. Straord. Prestazione una tantum 0,60%** é stato calcolato un coefficiente che permette, rapportandosi alla base imponibile CEDA, di determinare l'incremento di retribuzione imponibile ai fini INPS ed INAIL conseguente al D.L. 170/90, il cui sviluppo e' il seguente:

1	Fatta 100 la retribuzione imponibile CEDA	100
2	Sommata l'incidenza del 15% sui contributi contrattuali dovuti alla CEDA (7,37% per tutti i Contratti)	1,106
3	Dedotta la quota di contributo a carico lavoratore	0,375
4	Risulterà la retribuzione imponibile comprensiva dell'incidenza del 15%	100,731

Pertanto l'imponibile contributivo INPS andrà maggiorato degli importi calcolati come segue:

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO CEDA (SALARIO) X 0,731%